

“BANDO B1.3.B - INNOVAZIONE PMI”

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) “Soggetto attuatore”: ognuna per quanto di propria competenza, la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, come definita dall’articolo 38 del decreto legge 28 settembre 2018, n. 109, dal decreto legge 7 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e dalle proprie ordinanze di organizzazione, e la Struttura Tecnica di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 di cui all’art. 67-ter del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni in legge 7 agosto 2012, n. 134;
 - b) “Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016”: comuni presenti nel decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009, decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato e negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016;
 - c) “Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016”: i Comuni indicati all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;
 - d) “contratto di rete”: il contratto di cui all’articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni;
 - e) “*DNSH*”: il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (“*Do no significant harm*”) definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio;
 - f) “impresa danneggiata dal sisma”: ciascuna impresa o operatore economico, iscritto a registri, albi o elenchi, che esercitava un’attività economica alla data del sisma del 2009 e del 2016, rispettivamente, nei comuni di cui alla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché di cui agli allegati 1, 2 e 2bis dell’art. 1 del decreto legge 189 /2016, che risulti in possesso di una scheda Aedes o Fast di rilevazione del danno alla sede produttiva, anche non principale, con esito di inagibilità o inutilizzabilità ovvero abbia subito una riduzione del fatturato di almeno il 30% nel triennio successivo alla data del sisma rispetto alla media del triennio precedente;

- g) “innovazione di processo”: l’applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software), esclusi i cambiamenti o i miglioramenti minori, l’aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l’aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell’utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- h) “innovazione dell’organizzazione”: l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nell’organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne di un’impresa esclusi i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell’impresa, i cambiamenti nella strategia di gestione, le fusioni e le acquisizioni, la cessazione dell’utilizzo di un processo, la mera sostituzione o estensione dei beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l’adattamento ai mercati locali, le periodiche modifiche stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati;
- i) “PMI”: le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 aprile 2005 e dall’allegato I del Regolamento GBER;
- j) “PNC”: il Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- k) “PNRR”: il Piano nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241 e approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021;
- l) “Quadro temporaneo Ucraina”: il «Temporary Crisis Framework for State Aid measures to support the economy following the aggression against Ukraine by Russia» di cui alla comunicazione della Commissione europea del 23 marzo 2022 C(2022) 1890 final;
- m) “regolamento de minimis”: il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis»;
- n) “regolamento GBER”: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dai regolamenti della Commissione n. 1084/2017 del 14 giugno 2017 e n. 2020/972 del 2 luglio 2020, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
- o) “Soggetto gestore”: l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia.

Articolo 2

Ambito di applicazione e risorse disponibili

1. Il presente bando istituisce un regime di aiuti finalizzato a dare attuazione alla misura “B 1.3 Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive”, prevista dal PNC, diretta al sostegno di programmi innovativi di sviluppo aziendale da realizzare nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a.
2. Ai fini di cui al comma 1, il presente bando disciplina:
 - a) al Capo II, l'intervento diretto all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all'individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI;
 - b) al Capo III, l'intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione.
3. La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal presente bando, complessivamente pari a 58.000.000,00 (cinquantotto milioni) di euro a valere sulle risorse del PNC, è così ripartita:
 - a) per gli interventi di cui al Capo II: 8.000.000,00 (dieci milioni) di euro;
 - b) per gli interventi di cui al Capo III: 50.000.000,00 (cinquanta milioni) di euro.
4. Le risorse di cui al comma 3 sono ripartite come segue:
 - a) 33% (trentatre per cento) ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009;
 - b) 67% (sessantasette per cento) ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.

Gli interventi ricadenti in comuni appartenenti a entrambi i crateri sono in tal ottica imputati per la metà al cratere sismico 2009 e per la metà al cratere sismico 2016. Per il cratere 2016 dovrà essere assicurato il rispetto delle percentuali di riparto per ciascuna delle quattro Regioni sulla base delle determinazioni assunte dalla Cabina di coordinamento di cui all'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108. Per il cratere 2009 la ripartizione delle risorse tra il Comune de L'Aquila e gli altri comuni del cratere è rimessa alle decisioni della Struttura Tecnica di Missione sisma 2009.

Ove si registri un'insufficienza di domande in un cratere sismico o in una o più regioni all'interno del cratere 2016, tale da comportare la non assegnazione delle risorse disponibili nel rispetto dei criteri suddetti e ferma restando la salvaguardia dei criteri di equa ripartizione tra i territori, con decisione della Cabina di coordinamento, su proposta della regione interessata o della Struttura di Missione 2009, le relative risorse potranno essere alternativamente destinate alla stessa linea di intervento per altri territori ovvero ad integrare le quote di propria spettanza relative ad altra linea di intervento. In mancanza, e comunque in qualunque altra ipotesi di mancato utilizzo delle risorse, le stesse potranno essere riassegnate ai richiedenti dell'altro cratere sismico o di altre regioni.

5. Il Soggetto attuatore, in funzione dei risultati di attuazione del presente bando, può procedere alla riprogrammazione delle risorse non utilizzate, sulla base delle intese assunte ai sensi dell'articolo 14 bis del decreto legge 31 maggio 2021 n. 77, come convertito dalla 29 luglio 2021, n. 108.

Articolo 3

Soggetto gestore

1. Per gli adempimenti amministrativi e tecnici relativi agli interventi di cui al presente bando, il Soggetto attuatore si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n.102.
2. Il presente bando verrà pubblicato sul sito del Soggetto gestore e dei Soggetti attuatori.

Articolo 4

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente bando le PMI che, alla data di presentazione della domanda, risultano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese; le imprese non residenti nel territorio italiano devono essere costituite secondo le norme di diritto civile e commerciale vigenti nello Stato di residenza e iscritte nel relativo Registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dal beneficio, la disponibilità di una sede operativa oggetto del programma di investimento nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a;
 - b) avere almeno una sede operativa nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a, fatto salvo quanto previsto alla lettera a), con riferimento alle imprese non residenti;
 - c) non essersi trovate, alla data del 31 dicembre 2019, in uno stato di difficoltà secondo quanto stabilito dal Regolamento GBER;
 - d) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria, non essere sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
 - e) non rientrare tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea;

- f) trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno un bilancio approvato e depositato presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato, nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno una dichiarazione dei redditi.
2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui alla presente ordinanza le imprese:
- a) i cui legali rappresentanti o amministratori siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda;
 - b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c) che si trovino in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni pubbliche o comunque a ciò ostative.
3. Sono escluse dalle agevolazioni del presente bando le PMI che operano nel settore della pesca e dell'acquacoltura, nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli e nel settore finanziario e assicurativo.

CAPO II

VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA

Intervento diretto all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all'individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI

Articolo 5

Iniziative ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le iniziative proposte dai soggetti di cui all'articolo 4 finalizzate all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica – erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente – per la definizione di un percorso di innovazione diretto all'introduzione nell'impresa di innovazioni di prodotto, processo o servizio e al supporto dei processi di ammodernamento degli assetti gestionali e di crescita digitale e organizzativa.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i servizi specialistici di cui al comma 1, devono prevedere un percorso di innovazione con almeno una delle seguenti finalità:

- a) definire un percorso personalizzato di sviluppo innovativo (taylor made) diretto a migliorare la capacità competitiva dell'impresa attraverso l'introduzione di innovazioni di processo, innovazioni di prodotto e/o innovazioni organizzative in relazione alle specifiche potenzialità dell'impresa;
- b) definire un percorso di miglioramento delle capacità digitali dell'impresa, che le consentano di progredire nella transizione digitale dei propri processi produttivi;
- c) definire un percorso di miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa, che le consentano di progredire nella transizione ecologica dei propri processi produttivi.

3. Il contenuto e le finalità delle prestazioni specialistiche come indicate al presente articolo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto stipulato per l'acquisizione del servizio di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b). Nell'ambito delle attività previste dal predetto contratto devono essere, in ogni caso, individuate, in funzione delle finalità di cui al comma 2, le seguenti attività:

- a) analisi dei processi produttivi e degli asset aziendali al fine di individuare i punti di forza e di debolezza dell'impresa in termini di capacità competitiva, i benchmark di riferimento, il posizionamento dell'impresa anche in termini di digitalizzazione e di impatto ambientale;
- b) individuazione del fabbisogno dell'impresa per il corretto svolgimento del piano di sviluppo, sia in termini di competenze (esterne ed interne) sia in termini di beni materiali e immateriali;
- c) definizione di un progetto di innovazione diretto a individuare in maniera puntuale le specifiche per l'implementazione dello stesso, supportando i processi di innovazione, di trasformazione tecnologica e digitale, anche attraverso l'applicazione di una o più delle tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di transizione ecologica.

Articolo 6

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo le spese sostenute per l'acquisizione dei servizi di consulenza specialistici di cui all'articolo 5, comma 1, che devono:
- a) essere erogati da manager qualificati ovvero da società di consulenza indipendenti rispetto al soggetto proponente. Per manager dell'innovazione qualificato e indipendente si intende un manager in possesso di una significativa e comprovata esperienza in ambito di innovazione e/o digitalizzazione e/o transizione ecologica, dimostrabile attraverso l'elenco dei progetti realizzati negli ultimi 5 anni nelle materie oggetto della consulenza, con la definizione degli importi, dell'oggetto e degli ambiti di applicazione;
 - b) essere oggetto di un contratto sottoscritto dopo la presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 13, avente una durata non inferiore a 2 mesi e non superiore a 6 mesi, fermo restando che le

spese connesse alle prestazioni di consulenza specialistica devono essere sostenute nonché i pagamenti effettuati, ai fini della presentazione della richiesta di erogazione delle agevolazioni, entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 16, comma 1.

2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui al comma 1, devono essere sostenute e pagate direttamente dalla PMI beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. I servizi oggetto dell'agevolazione devono essere acquistati a condizioni di mercato. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla PMI beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a imposte e tasse e quelle per servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, quelli relativi alla materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni di cui al presente Capo II assumono la forma della sovvenzione nella misura pari all'80% (ottanta per cento) delle spese ammissibili indicate all'articolo 6 e nel limite dei seguenti massimali:
 - a) 30.000 (trentamila) euro per le microimprese;
 - b) 40.000 (quarantamila) euro per le piccole imprese;
 - c) 50.000 (cinquantamila) euro per le medie imprese.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 28 del regolamento GBER.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concesse ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

Articolo 8

Criteri di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri di valutazione, come definiti nell'allegato n. 2, e delle maggiorazioni riconoscibili alle iniziative, disciplinate nel medesimo allegato:
 - a) **copertura finanziaria delle immobilizzazioni**, da calcolare sulla base del rapporto tra l'importo complessivo dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, come

desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi. I dati da considerare nel calcolo di ciascun rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo della voce D del Passivo "Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Immobilizzazioni";

b) **produttività del fattore lavoro**, da calcolare sulla base del rapporto tra valore aggiunto desumibile dall'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi, e il numero medio di addetti riferito al medesimo esercizio cui si riferisce il predetto bilancio o la predetta dichiarazione dei redditi. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del codice civile, come segue:

- il valore aggiunto (VA) è determinato come differenza tra la somma della Voce A.1 "Valore della produzione per ricavi delle vendite e prestazioni" e della Voce A.2 "Valore della produzione per variazioni delle rimanenze iniziali e finali" e le seguenti voci:
 - ☞ Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - ☞ Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - ☞ Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";

c) **impatto innovativo atteso in funzione dell'attività economica svolta dall'impresa**, da valutare sulla base del codice ATECO 2007 prevalente comunicato al Registro delle imprese;

d) **numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente**, come risultanti da visura camerale del soggetto proponente.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, al punteggio determinato ai sensi del comma 1 possono essere riconosciute, sulla base di quanto riportato in allegato n. 2, le maggiorazioni connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

- a) partecipazione dell'impresa richiedente ad una rete d'impresa, come desumibile dai dati comunicati al Registro delle imprese;
- b) ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 di cui all'allegato n. 1b oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a prima del 18 gennaio 2017;

- c) impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità).

CAPO III

SOSTEGNO AI PROGETTI DI INNOVAZIONE

Intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione

Articolo 9

Progetti ammissibili

1. I progetti ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo devono essere diretti al rafforzamento e al rilancio della competitività delle PMI ricadenti nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a, tramite l'implementazione nel sistema aziendale di innovazioni di processo o innovazioni dell'organizzazione finalizzate ad introdurre nuovi prodotti, processi o nuovi modelli organizzativi ovvero al notevole miglioramento di prodotti, processi o modelli organizzativi esistenti.
2. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, i progetti di cui al comma 1, devono:
 - a) essere realizzati dai soggetti di cui all'articolo 4, nell'ambito di una o più delle proprie sedi operative ubicate nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a;
 - b) prevedere spese ammissibili non inferiori a euro 250.000,00 (duecentocinquantomila) e non superiori a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila), al netto di IVA;
 - c) essere avviati successivamente alla presentazione della domanda di agevolazioni di cui all'articolo 13;
 - d) avere una durata non superiore a 18 mesi decorrenti dalla data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 16.
3. I progetti di innovazione possono riguardare l'implementazione del percorso di sviluppo innovativo definito con l'intervento agevolativo di cui al Capo II ovvero riguardare un progetto di innovazione autonomamente predisposto dal soggetto proponente coerente con le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, del presente bando. I progetti di innovazione devono prevedere un piano di sviluppo contenente almeno i seguenti elementi:
 - a) elementi descrittivi dell'impresa proponente e dei relativi fabbisogni di innovazione;
 - b) costi e finalità del progetto di innovazione;
 - c) risultati attesi e impatto del progetto di innovazione.

4. I progetti di innovazione possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, realizzati da un massimo di cinque PMI co-proponenti, qualora l'integrazione consenta alle PMI proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa. Ai fini dell'ammissibilità alle agevolazioni, tali progetti integrati devono:
- a) prevedere che gli investimenti di ciascuna PMI co-proponente rispettino i limiti di cui al comma 2, lettera b);
 - b) essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete. Il contratto di rete deve configurare una concreta collaborazione che sia stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione del progetto di innovazione proposto. In particolare, il contratto deve prevedere:
 - 1) la suddivisione delle competenze;
 - 2) una durata conforme agli obiettivi e alle attività connesse alla realizzazione dei programmi di innovazione proposti;
 - 3) l'individuazione, nell'ambito delle PMI proponenti, del soggetto capofila, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con il Soggetto gestore, inclusi gli adempimenti procedurali di cui al presente bando.

Articolo 10

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Capo i costi relativi a:
 - a) le spese di personale;
 - b) strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
 - c) la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
 - d) servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, diversi da quelli eventualmente già agevolati ai sensi del Capo II del presente bando;
 - e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, con i seguenti limiti:
 - 1) 25% (venticinque per cento) delle spese complessive ammissibili per le microimprese;
 - 2) 20% (venti per cento) delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese;
 - 3) 15% (quindici per cento) delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.
2. Qualora il progetto di innovazione di cui all'articolo 9 si inserisca in un più ampio programma di investimenti realizzato dall'impresa e funzionale alla realizzazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti

- nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, i costi sostenuti per l'acquisizione degli strumenti e delle attrezzature di cui al comma 1, lettera b), afferenti al periodo eccedente l'utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione rappresentano spese ammissibili alle agevolazioni qualora strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti di cui al presente comma.
3. Ai fini dell'ammissibilità, le spese di cui ai commi 1 e 2 devono essere sostenute e pagate direttamente dalla PMI beneficiaria ed essere contabilizzate nel rispetto delle normative contabili e fiscali di riferimento. Le spese devono essere pagate tramite uno o più conti corrente ordinari intestati alla PMI beneficiaria, dedicati, anche in via non esclusiva, alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili alle agevolazioni le spese riferite a investimenti di mera sostituzione di macchinari e attrezzature e le spese relative a imposte e tasse.
 4. Sono, in ogni caso, ammissibili le sole spese che, in base alla data delle relative fatture o di altro documento giustificativo, risultino sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 13.
 5. È escluso l'utilizzo, anche parziale, dei finanziamenti previsti dal presente bando ai fini della ricostruzione o del ripristino degli immobili danneggiati dal sisma.

Articolo 11

Agevolazioni concedibili

1. Le agevolazioni per la realizzazione dei progetti di innovazione di cui al presente Capo III assumono la forma della sovvenzione nella misura massima del 50% (cinquanta per cento) delle spese ammissibili.
2. In relazione alle spese di cui all'articolo 10, comma 1, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 29 del regolamento GBER per i costi di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) ed e) e dell'articolo 28 del medesimo regolamento GBER per i costi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d).
3. In relazione alle spese di cui all'articolo 10, comma 2, le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'articolo 14 del regolamento GBER per gli investimenti realizzati nelle aree 107.3.c) individuate dalla carta degli aiuti ovvero dall'articolo 17 del regolamento GBER nelle restanti aree. Su richiesta dell'impresa è fatta salva la possibile applicazione delle disposizioni di cui al regolamento de minimis o del Quadro temporaneo Ucraina, compatibilmente con i limiti temporali connessi alla validità del medesimo e subordinatamente alla notifica alla Commissione europea e successiva approvazione da parte della medesima di uno specifico regime di aiuti.
4. Le agevolazioni di cui al presente bando possono essere cumulate con altri aiuti di Stato, anche concesse ai sensi del regolamento de minimis, nei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti di Stato applicabile.

Articolo 12

Criteria di valutazione

1. Il Soggetto gestore effettua le valutazioni istruttorie sulla base dei punteggi assegnabili ai seguenti criteri di valutazione, come definiti, unitamente alle maggiorazioni riconoscibili, per la procedura a graduatoria nell'allegato n. 3 e per la procedura a sportello nell'allegato n. 4 che riporta, altresì, le soglie minime per l'accesso alle agevolazioni:

a) **Caratteristiche del soggetto proponente**, valutato sulla base dei seguenti elementi, desumibili dall'ultimo bilancio approvato e depositato, ovvero, nel caso di imprese individuali e società di persone, dalla dichiarazione dei redditi:

i. Copertura finanziaria delle immobilizzazioni. Tale indicatore è definito come rapporto dato dalla somma dei mezzi propri e dei debiti a medio-lungo termine sul totale delle immobilizzazioni, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come modificato dall'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 139, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo ai debiti a medio-lungo termine è quello dato dalla somma degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo, della voce D del Passivo "Totale Debiti";
- il valore relativo alle immobilizzazioni è quello del totale della voce B dell'Attivo "Totale Immobilizzazioni".

ii. Copertura degli oneri finanziari. Tale indicatore è determinato come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo degli oneri finanziari. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come differenza tra il valore del totale della voce A "Valore della produzione" e le seguenti voci:
 - ☞ Voce B.6 "Costo della produzione per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.7 "Costo della produzione per servizi";
 - ☞ Voce B.8 "Costo della produzione per godimento di beni di terzi";
 - ☞ Voce B.9 "Costo della produzione per il personale";
 - ☞ Voce B.11 "Costo della produzione per variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci";
 - ☞ Voce B.14 "Costo della produzione per oneri diversi di gestione";
- il valore degli oneri finanziari è quello della voce C.17 "Interessi e altri oneri finanziari".

iii. Indipendenza finanziaria. Tale indicatore è determinato come rapporto dato dai mezzi propri sul

totale del passivo. I predetti valori sono determinati, con riferimento allo schema di Stato patrimoniale di cui all'articolo 2424 del codice civile, come segue:

- il valore relativo ai mezzi propri è quello del totale della voce A del Passivo "Totale Patrimonio netto";
- il valore relativo al Passivo è quello del totale del "Totale Passivo".

iv. Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato. Tale indicatore è determinato come rapporto tra l'importo del margine operativo lordo e l'importo del fatturato. I dati da considerare nel calcolo del rapporto sono determinati, con riferimento allo schema di Conto economico di cui all'articolo 2425 del Codice civile, come segue:

- il valore del margine operativo lordo (MOL) è determinato come indicato al precedente punto ii;
- il valore del fatturato è quello del totale della voce A "Valore della produzione".

b) Qualità della proposta progettuale, valutato sulla base dei seguenti elementi:

- Fattibilità tecnica. Tale indicatore è determinato come rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda;
- Sostenibilità economico del progetto. Tale indicatore è determinato come rapporto tra il margine operativo lordo (MOL), determinato come indicato al precedente punto ii della lettera a), e il totale spese ammesse;
- Qualità del progetto. Tale indicatore è determinato sulla base del grado di innovazione del progetto.

2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, al punteggio determinato ai sensi del comma 1 possono essere riconosciute, sulla base di quanto riportato nell'allegato n. 3 ovvero nell'allegato n. 4, le maggiorazioni connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

- ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 di cui all'allegato n. 1b oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 di cui all'allegato n. 1a prima del 18 gennaio 2017;
- impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità);
- imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti;
- progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati;

- e) progetto di innovazione proposto da un'impresa energivora o gasivora.
3. Nel caso di progetti integrati di cui all'articolo 9, comma 4, i punteggi relativi ai criteri di cui al comma 1 e le maggiorazioni di punteggio di cui al comma 2, sono ricavati come media di quelli riferiti a ciascuna PMI proponente ponderata in relazione all'ammontare dei costi ammissibili relativi a ciascuna di esse rispetto a quelli complessivi del progetto ritenuto ammissibile. Al valore determinato ai sensi del presente comma è aggiunta la maggiorazione prevista dall'allegato n. 3 ovvero dall'allegato n. 4 per la realizzazione di progetti integrati.

CAPO IV

MODALITÀ ATTUATIVE DEGLI INTERVENTI

Articolo 13

Procedura di accesso

1. Le agevolazioni di cui al presente bando sono concesse, per le iniziative di cui al Capo II, sulla base di una procedura valutativa con procedimento a graduatoria e, per le iniziative di cui al Capo III, sulla base di una procedura valutativa a sportello per le domande presentate dalle imprese danneggiate dal Sisma e di una procedura a graduatoria aperta a tutte le imprese beneficiarie, da definire successivamente alla chiusura dello sportello sulla base delle risorse disponibili. Le modalità di attuazione delle suddette procedure sono indicate all'articolo 14 per quanto attiene al procedimento a graduatoria e all'articolo 15 per quanto attiene alla procedura a sportello. Nel caso di progetti integrati di cui all'articolo 9, comma 4, ai fini dell'accesso alla procedura valutativa a sportello è sufficiente che almeno una delle PMI co-proponenti possenga la qualifica di impresa danneggiata dal Sisma.
2. La domanda di agevolazioni deve essere presentata al Soggetto gestore, a pena di invalidità, secondo le modalità indicate nell'apposita procedura informatica nei termini definiti con successivo provvedimento del Commissario Straordinario utilizzando gli schemi definiti dal Soggetto gestore e pubblicati con congruo anticipo rispetto alla predetta data.
3. Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 123 del 1998, le imprese proponenti hanno diritto alle agevolazioni esclusivamente nei limiti delle disponibilità finanziarie.
4. Ciascuna PMI può presentare una sola domanda per l'accesso alle agevolazioni previste da ciascun Capo del presente bando, fatta salva, per il Capo III, l'eventuale ripresentazione della domanda nell'ambito della procedura a graduatoria a seguito dell'esito negativo dell'attività istruttoria relativa al procedimento a sportello.

Articolo 14

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione in caso di procedimento a graduatoria

1. Il Soggetto gestore, scaduto il termine di presentazione delle domande, avvia l'istruttoria delle proposte pervenute, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Terminata l'istruttoria di ammissibilità formale di tutte le domande presentate, il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 8 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo II e all'articolo 12 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo III - applicando i parametri per ciascuno di essi specificati rispettivamente nell'allegato n. 2 e nell'allegato n. 3 e i relativi punteggi ivi previsti - e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte ammissibili, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente la proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri. Nel caso di progetti integrati presentati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il Soggetto gestore procede alle verifiche di cui al presente comma relativamente a ciascuna PMI co-proponente; nel caso in cui le verifiche si concludano con esito parzialmente negativo, la conclusione con esito positivo delle valutazioni è condizionata alla verifica della capacità del programma integrato residuale di apportare gli effettivi vantaggi competitivi indicati in sede di accesso.
2. Il Comitato di valutazione è composto da sette membri designati tra soggetti di comprovata professionalità come di seguito indicato: un rappresentante designato da ciascuna regione, un rappresentante della Struttura commissariale sisma 2016, un rappresentante della Struttura di missione sisma 2009, un rappresentante designato d'intesa dalle quattro ANCI regionali. Al Comitato di valutazione partecipano due rappresentanti del Soggetto gestore che curano i profili istruttori e di funzionamento del Comitato medesimo. Il Comitato di valutazione è costituito con decreto del Commissario straordinario sisma 2016 che indica altresì il Presidente scelto tra i due membri designati dai Soggetti attuatori. Il Comitato di valutazione opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, esprime la valutazione definitiva, formula la graduatoria e la trasmette senza indugio alla Cabina di Coordinamento integrata.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, approva la graduatoria, restituendo gli atti alle Amministrazioni titolari. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 15

Procedimento istruttorio di valutazione e di decisione in caso di procedimento a sportello

1. Il Soggetto gestore procede all'istruttoria delle proposte pervenute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, valutando la completezza e la regolarità della documentazione e decidendo circa l'ammissibilità formale della domanda. In caso di carenza documentale soggetta ai principi del soccorso istruttorio, il Soggetto gestore, per una sola volta, comunica al richiedente le integrazioni necessarie ed assegna a tal fine un termine non superiore a 10 giorni, decorso inutilmente il quale la domanda si intende respinta. Il Soggetto gestore provvede ad un primo esame di merito sulla base dei criteri di selezione di cui all'articolo 12 per le domande di accesso alle agevolazioni di cui Capo III - applicando i parametri per ciascuno di essi specificati nell'allegato n. 4 e i relativi punteggi e le soglie minime ivi previsti - e trasmette al Comitato di valutazione, di cui al comma successivo, l'elenco delle proposte valutate, accompagnato, per ciascuna proposta progettuale, da una relazione istruttoria contenente una proposta di assegnazione dei relativi punteggi sulla base dei suddetti parametri. Nel caso di progetti integrati presentati ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il Soggetto gestore procede alle verifiche di cui al presente comma relativamente a ciascuna PMI co-proponente; nel caso in cui le verifiche si concludano con esito parzialmente negativo, la conclusione con esito positivo delle valutazioni è condizionata alla verifica della capacità del programma integrato residuale di apportare gli effettivi vantaggi competitivi indicati in sede di accesso.
2. Il Comitato di valutazione di cui all'articolo 14, comma 2, opera in seduta permanente e si riunisce di regola con cadenza settimanale anche in remoto.
3. Il Comitato di valutazione esamina nel merito le proposte ricevute, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e formula elenchi parziali o definitivi delle proposte ammissibili a finanziamento, che vengono senza indugio trasmesse alla Cabina di Coordinamento integrata, richiedendo al Soggetto gestore di inviare i motivi ostativi per le proposte che non superano i parametri definiti per l'ammissione alle agevolazioni.
4. La Cabina di Coordinamento integrata, ai sensi dell'art. 14 bis del decreto-legge n.77/2021, delibera circa l'ammissione a finanziamento.
5. Il Soggetto gestore provvede all'emanazione dei provvedimenti di concessione e allo svolgimento delle successive fasi istruttorie e attuative del procedimento.

Articolo 16

Concessione delle agevolazioni

1. Per le domande di agevolazione presentate nell'ambito dei procedimenti a graduatoria, il Soggetto gestore procede, sulla base della graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 14, comma 4, ad adottare, entro novanta giorni dal termine per la presentazione delle domande, un provvedimento, anche cumulativo, di concessione delle agevolazioni, da pubblicare sul sito internet www.invitalia.it.
2. Per le domande di agevolazione presentate nell'ambito del procedimento a sportello per le quali sia stata deliberata l'ammissione a finanziamento ai sensi dell'articolo 15, comma 4, il Soggetto gestore adotta, entro

- 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, il provvedimento di concessione delle agevolazioni che individua il progetto imprenditoriale ammesso e l'ammontare delle agevolazioni, regola i tempi e le modalità per l'attuazione dell'iniziativa e per l'erogazione delle agevolazioni, riporta gli obblighi dei soggetti beneficiari e i motivi di revoca.
3. Preordinatamente alla concessione dei contributi di cui al presente bando, il Soggetto gestore provvede agli adempimenti connessi al funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in tema di documentazione antimafia ove applicabile.

Articolo 17

Erogazione delle agevolazioni

1. Le agevolazioni sono erogate dal Soggetto gestore, sulla base delle richieste per stato d'avanzamento presentate dal soggetto beneficiario, con le modalità indicate dal Soggetto gestore nel sito internet www.invitalia.it e utilizzando gli schemi resi disponibili sul medesimo sito.
2. Le agevolazioni concesse a valere sul Capo II sono erogate, in un'unica soluzione, al termine del periodo di utilizzo dei servizi di consulenza e previa verifica dell'effettiva definizione del progetto di innovazione sulla base delle informazioni rese nell'ambito di una relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato, redatta secondo lo schema pubblicato nel sito internet di cui al comma 1, eventualmente corredata da documentazione inerenti alle attività progettuali. La richiesta di erogazione deve essere presentata al Soggetto gestore entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 16.
3. Le agevolazioni concesse a valere sul Capo III sono erogate in non più di 3 soluzioni, più l'ultima a saldo, in relazione a stati di avanzamento lavori del progetto di importo non inferiore al 20% (venti per cento) dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo delle agevolazioni, che può essere presentata per l'importo residuo dell'investimento ammesso. Le erogazioni effettuabili in relazione ai predetti stati avanzamenti lavori non possono in ogni caso eccedere il 90% (novanta per cento) delle agevolazioni complessivamente concesse. A tal fine, il Soggetto gestore trattiene dalle richiamate erogazioni un importo pari al 10% (dieci per cento) delle agevolazioni di volta in volta spettanti, che verrà erogato all'impresa in esito alle verifiche regolate dal comma 6 del presente articolo.
4. Ai fini delle erogazioni per stato di avanzamento lavori, il soggetto beneficiario deve presentare idonea documentazione, relativa alle spese e ai costi effettivamente sostenuti, consistente in fatture quietanzate o in documenti contabili di valore probatorio equivalente e della documentazione giustificativa degli ulteriori costi sostenuti, nonché l'eventuale ulteriore documentazione indicata negli schemi di cui al comma 1. I pagamenti dei titoli di spesa devono essere effettuati con modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità alla fattura o al documento contabile di valore probatorio equivalente a cui si riferiscono.

5. Il Soggetto gestore, accertata la completezza e la regolarità della documentazione presentata, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, procede, entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione di ciascuna richiesta, all'erogazione delle agevolazioni, fatti salvi i maggiori termini previsti al comma 7.
6. Il Soggetto gestore, prima dell'erogazione del residuo 10% (dieci per cento) delle agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, effettua controlli, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione, il raggiungimento degli obiettivi previsti e la pertinenza e congruità dei relativi costi. In esito alle predette verifiche, il Soggetto gestore procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.
7. Qualora nel corso di svolgimento delle attività di cui al comma 5, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal soggetto beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto gestore può, una sola volta per ciascuna richiesta di erogazione, richiederli alle imprese mediante una comunicazione scritta, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 20 (venti) giorni.

Articolo 18

Monitoraggio, ispezioni e controlli. Ulteriori adempimenti a carico dei soggetti beneficiari

1. In ogni fase del procedimento, il Soggetto gestore può effettuare controlli e ispezioni sulle iniziative agevolate al fine di verificare le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché lo stato di attuazione degli interventi finanziati.
2. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i documenti giustificativi relativi alle spese rendicontate sono tenuti a disposizione dal soggetto beneficiario nei limiti e con le modalità di cui alle disposizioni di legge di riferimento. In ogni fase del procedimento, il soggetto beneficiario consente e favorisce lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi, anche mediante sopralluoghi, al fine di verificare lo stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.
3. I soggetti beneficiari delle agevolazioni trasmettono al Soggetto gestore la documentazione utile al monitoraggio delle iniziative, secondo quanto precisato nei provvedimenti di concessione di cui all'articolo 16.
4. I soggetti beneficiari sono tenuti a:
 - a) adempiere agli obblighi di trasparenza delle agevolazioni ricevute a valere sul presente bando, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni;
 - b) adempiere a tutti gli obblighi e consentire lo svolgimento di tutte le attività in materia di monitoraggio, controllo e pubblicità derivanti dall'utilizzo delle risorse del PNC, secondo le indicazioni fornite con i provvedimenti di concessione di cui all'articolo 16.

Articolo 19

Variazioni

1. Eventuali variazioni riguardanti i soggetti beneficiari, relative a operazioni societarie straordinarie o a variazioni della compagine sociale, nonché variazioni sostanziali relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni devono essere preventivamente comunicate dal soggetto beneficiario con adeguata motivazione al Soggetto gestore ed essere dal medesimo autorizzate.
2. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto gestore, con apposita istruttoria, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto gestore procede alla revoca delle agevolazioni.
3. L'erogazione delle agevolazioni è sospesa fino a quando le proposte di variazione di cui al comma 1 non siano state approvate dal Soggetto gestore.
4. Il Soggetto gestore provvede alla valutazione di variazioni diverse da quelle di cui al comma 1, nell'ambito dell'esame dei SAL. Tali variazioni non richiedono, pertanto, una comunicazione preventiva da parte del soggetto beneficiario.

Articolo 20

Revoche

1. Con riferimento alle agevolazioni previste dal Capo II, il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale qualora:
 - a) sia verificata l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti del soggetto beneficiario, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili allo stesso beneficiario e non sanabili;
 - b) il soggetto beneficiario, in qualunque fase del procedimento, abbia reso dichiarazioni mendaci o esibisca atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità;
 - c) sia accertata una causa ostativa ai sensi della normativa antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
 - d) il soggetto beneficiario non consenta i controlli del Soggetto gestore sulla realizzazione del programma di spesa ovvero non adempia agli obblighi di monitoraggio di cui al medesimo articolo 18;
 - e) si verificano variazioni ai sensi dell'articolo 19, che il Soggetto gestore valuti non compatibili con il mantenimento delle agevolazioni;

- f) si verifichi il fallimento, la messa in liquidazione o la sottoposizione a procedure concorsuali con finalità liquidatorie del soggetto beneficiario prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;
 - g) negli altri casi di revoca totale o parziale previsti dal provvedimento di concessione, in relazione alle condizioni e agli obblighi previsti a carico del soggetto beneficiario ai sensi della presente ordinanza, ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo.;
 - h) mancato rispetto degli orientamenti tecnici citati sull'applicazione del principio di *DNSH*.
2. Per le agevolazioni concesse ai sensi del Capo III, il Soggetto gestore dispone la revoca totale o parziale nei casi previsti a comma 1, nonché qualora:
- a) il soggetto beneficiario non porti a conclusione il programma di spesa ammesso alle agevolazioni, entro i termini prescritti, salvo i casi in cui il Soggetto gestore accerti che il ritardo derivi da fatti o atti non imputabili allo stesso beneficiario;
 - b) l'impresa beneficiaria trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti le immobilizzazioni materiali o immateriali oggetto dell'agevolazione prima che siano decorsi tre anni dal completamento del programma di spesa;
 - c) l'impresa beneficiaria cessa volontariamente, alieni o conceda in locazione o trasferisca l'attività, prima che siano trascorsi tre anni dal completamento del programma di spesa.
3. La revoca totale delle agevolazioni comporta l'obbligo per il soggetto beneficiario di restituire al Soggetto gestore l'intero ammontare delle agevolazioni erogate.
4. In caso di revoca parziale, il Soggetto gestore procede alla rideterminazione dell'importo delle agevolazioni spettanti e i maggiori importi di cui il soggetto beneficiario abbia eventualmente goduto sono detratti dalle eventuali erogazioni successive ovvero sono recuperati.
5. La revoca, totale o parziale, è disposta dal Soggetto gestore che procede, in mancanza della restituzione degli importi dovuti, al recupero coattivo degli stessi importi, maggiorati dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) vigente alla data di erogazione.
6. Il Soggetto gestore provvede al recupero anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione al ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo del 26 febbraio 1999, n. 46 e successive modificazioni, applicando quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.

Articolo 21

Disposizioni finali

1. L'eventuale applicazione della disciplina di cui al Quadro temporaneo Ucraina è subordinata alla notifica alla Commissione europea di un regime di aiuto e alla successiva approvazione da parte della Commissione medesima.
2. Il presente Bando è pubblicato sul sito istituzionale del Soggetto gestore www.invitalia.it e dei Soggetti attuatori. Il Soggetto attuatore si riserva la facoltà di modificare parzialmente o integrare le disposizioni del presente bando, anche con riferimento ad eventuali normative sopravvenute, senza che ciò determini diritto dei partecipanti al risarcimento di eventuali danni. Ogni eventuale modifica o integrazione al Bando sarà pubblicata sul predetto sito istituzionale. I soggetti proponenti sono tenuti ad attenersi alle eventuali modifiche pubblicate.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme unionali, nazionali e regionali vigenti.

Allegato n. 1a

Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016

Elenco dei comuni del cratere sismico del 2009 individuati dal Decreto del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e dal decreto n. 11 del 17 luglio 2009 del Commissario delegato:

Provincia dell'Aquila: Acciano, Barete, Barisciano, Castel del Monte, Campotosto, Capestrano, Caporciano, Carapelle Calvisio, Castel di Ieri, Castelvechio Calvisio, Castelvechio Subequo, Cocullo, Collarmele, Fagnano Alto, Fossa, Gagliano Aterno, Goriano Sicoli, L'Aquila, Lucoli, Navelli, Ocre, Ofena, Ovindoli, Pizzoli, Poggio Picenze, Prata d'Ansidonia, Rocca di Cambio, Rocca di Mezzo, San Demetrio ne' Vestini, San Pio delle Camere, Sant'Eusanio Forconese, Santo Stefano di Sessanio, Scoppito, Tione degli Abruzzi, Tornimparte, Villa Sant'Angelo e Villa Santa Lucia degli Abruzzi; Bugnara, Cagnano Amiterno, Capitignano, Fontecchio e Montereale

Provincia di Teramo: Arsita, Castelli, Montorio al Vomano, Pietracamela e Tossicia; Colledara, Fano Adriano e Penna Sant'Andrea

Provincia di Pescara: Brittoli, Bussi sul Tirino, Civitella Casanova, Cugnoli, Montebello di Bertona, Popoli e Torre de' Passeri.

Elenco dei comuni del cratere sismico 2016 così come individuati negli allegati 1, 2 e 2bis del DL 189/2016:

REGIONE ABRUZZO

1. Campotosto (AQ);
2. Capitignano (AQ);
3. Montereale (AQ);
4. Rocca Santa Maria (TE);
5. Valle Castellana (TE);
6. Cortino (TE);
7. Crognaleto (TE);
8. Montorio al Vomano (TE)

REGIONE LAZIO

9. Accumoli (RI);
10. Amatrice (RI);
11. Antrodoco (RI);

12. Borbona (RI);
13. Borgo Velino (RI);
14. Castel Sant'Angelo (RI);
15. Cittareale (RI);
16. Leonessa (RI);
17. Micigliano (RI);
18. Posta (RI)

REGIONE MARCHE

19. Amandola (FM);
20. Acquasanta Terme (AP);
21. Arquata del Tronto (AP);
22. Comunanza (AP);
23. Cossignano (AP);
24. Force (AP);
25. Montalto delle Marche (AP);
26. Montedinove (AP);
27. Montefortino (FM);
28. Montegallo (AP);
29. Montemonaco (AP);
30. Palmiano (AP);
31. Roccafluvione (AP);
32. Rotella (AP);
33. Venarotta (AP).
34. Acquacanina (MC);
35. Bolognola (MC);
36. Castelsantangelo sul Nera (MC);
37. Cessapalombo (MC);

38. Fiastra (MC);
39. Fiordimonte (MC);
40. Gualdo (MC);
41. Penna San Giovanni (MC);
42. Pievebovigliana (MC);
43. Pieve Torina (MC);
44. San Ginesio (MC);
45. Sant'Angelo in Pontano (MC);
46. Sarnano (MC);
47. Ussita (MC);
48. Visso (MC).

REGIONE UMBRIA

49. Arrone (TR);
50. Cascia (PG);
51. Cerreto di Spoleto (PG);
52. Ferentillo (TR);
53. Montefranco (TR);
54. Monteleone di Spoleto (PG);
55. Norcia (PG);
56. Poggiodomo (PG);
57. Polino (TR);
58. Preci (PG);
59. Sant'Anatolia di Narco (PG);
60. Scheggino (PG);
61. Sellano (PG);
62. Vallo di Nera (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e del 30 ottobre 2016

REGIONE ABRUZZO:

1. Campli (TE);
2. Castelli (TE);
3. Civitella del Tronto (TE);
4. Torricella Sicura (TE);
5. Tossicia (TE);
6. Teramo

REGIONE LAZIO:

7. Cantalice (RI);
8. Cittaducale (RI);
9. Poggio Bustone (RI);
10. Rieti;
11. Rivodutri (RI)

REGIONE MARCHE

12. Apiro (MC);
13. Appignano del Tronto (AP);
14. Ascoli Piceno;
15. Belforte del Chienti (MC);
16. Belmonte Piceno (FM);
17. Caldarola (MC);
18. Camerino (MC);
19. Camporotondo di Fiastrone (MC);
20. Castel di Lama (AP);
21. Castelraimondo (MC);
22. Castignano (AP);

23. Castorano (AP);
24. Cerreto D'esi (AN);
25. Cingoli (MC);
26. Colli del Tronto (AP);
27. Colmurano (MC);
28. Corridonia (MC);
29. Esanatoglia (MC);
30. Fabriano (AN);
31. Falerone (FM);
32. Fiuminata (MC);
33. Folignano (AP);
34. Gagliole (MC);
35. Loro Piceno (MC);
36. Macerata;
37. Maltignano (AP);
38. Massa Fermana (FM);
39. Matelica (MC);
40. Mogliano (MC);
41. Monsapietro Morico (FM);
42. Montappone (FM);
43. Monte Rinaldo (FM);
44. Monte San Martino (MC);
45. Monte Vidon Corrado (FM);
46. Montecavallo (MC);
47. Montefalcone Appennino (FM);
48. Montegiorgio (FM);
49. Monteleone (FM);
50. Montelparo (FM);

51. Muccia (MC);
52. Offida (AP);
53. Ortezzano (FM);
54. Petriolo (MC);
55. Pioraco (MC);
56. Poggio San Vicino (MC);
57. Pollenza (MC);
58. Ripe San Ginesio (MC);
59. San Severino Marche (MC);
60. Santa Vittoria in Matenano (FM);
61. Sefro (MC);
62. Serrapetrona (MC);
63. Serravalle del Chienti (MC);
64. Servigliano (FM);
65. Smerillo (FM);
66. Tolentino (MC);
67. Treia (MC);
68. Urbisaglia (MC)

REGIONE UMBRIA

69. Spoleto (PG).

Elenco dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

REGIONE ABRUZZO:

- 1) Barete (AQ);
- 2) Cagnano Amiterno (AQ);
- 3) Pizzoli (AQ);
- 4) Farindola (PE);
- 5) Castelcastagna (TE);

6) Colledara (TE);

7) Isola del Gran Sasso (TE);

8) Pietracamela (TE);

9) Fano Adriano (TE)

Allegato n. 1b

Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016

Elenco dei Comuni indicati all'articolo 1 dell'Ordinanza n. 101 del 30 aprile 2020 del Commissario straordinario:

- **Abruzzo:** Campotosto, Capitignano, Valle Castellana, Cortino, Montereale, Torricella Sicura;
- **Lazio:** Amatrice, Accumoli, Leonessa, Cittareale, Posta, Borbona;
- **Marche:** Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo di Fiastrone, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino Marche, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Valfornace, Visso, Ussita, Amandola, Montefortino, Acquasanta Terme, Arquata del Tronto, Force, Montemonaco, Montegallo;
- **Umbria:** Norcia, Cascia, Preci.

Allegato n. 2

Punteggi di accesso previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 8

Tabella 1

Criterio di valutazione	Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio	Punteggio max
a) Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$A \leq 0$	0	10
		$0 < A < 1,2$	$(a*10)/1,2$	
		$A \geq 1,2$	10	
b) Produttività del fattore lavoro	Valore aggiunto/n. medio addetti	Interpolazione lineare (VA/ADD min; VA/ADD max)	5-15	15
c) Impatto innovativo atteso in funzione dell'attività economica svolta dall'impresa	Codice ATECO 2007 prevalente comunicato al Registro delle imprese	Estrattivo e Manifatturiero	10	10
		Servizi alle imprese	9	
		Turismo	8	
		Commercio	6	
		Altre sezioni	4	
d) Numero di certificazioni e/o attestazioni possedute dal soggetto proponente	Numero di certificazioni come risultanti da visura camerale	3 o più certificazioni	5	5
		2 certificazioni	3	
		1 certificazione	1,5	
		0 certificazioni	0	

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 1, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 1
Partecipazione dell'impresa richiedente ad una rete d'impresa, come desumibile dai dati comunicati al Registro delle imprese	+2
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016 oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 prima del 18 gennaio 2017	+5
Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (rating di legalità)	+3

Allegato n. 3

Punteggi di accesso previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 12

Tabella 2

Criterio di valutazione		Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio		Punteggio max		
1. Caratteristiche del soggetto proponente	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$a \leq 0$	0		40		
			$0 < a < 1,2$	$(a*10) / 1,2$				
			$a \geq 1,2$	10				
	B - Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	$B \leq 2$	0				
			$2 < B < 10$	B				
			$B \geq 10$	10				
	C - Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	$C \leq 0$	0				
			$0 < C < 0,25$	$(C*10) / 0,25$				
			$C \geq 0,25$	10				
	D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	$D \leq 0$	0				
			$0 < D < 0,08$	$(D*10) / 0,08$				
			$D \geq 0,08$	10				
2. Qualità del progetto innovativo	E-Fattibilità tecnica	Rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda	$E < 0,67$	0		10		
			$0,67 < E < 1$	$(E - 0,67)*10 / 0,33$				
			$E = 1$	10				
	F- Sostenibilità economica del progetto	Rapporto tra il MOL e le spese ammesse	$F \leq 0$	0		20		
			$0 < F < 0,25$	$(F * 20) / 0,25$				
			$F \geq 0,25$	20				
	G - Qualità del progetto	Grado di innovazione del progetto	Collaborazione con Università ed Odr	Si	6		30	
				No	0			
			Notevole miglioramento del modello organizzativo	2				
			<i>oppure</i>					
			Notevole miglioramento di processo	3				
			<i>oppure</i>					
Notevole miglioramento di prodotto	4							
<i>oppure</i>								

			Innovazione del modello organizzativo	6			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di processo	9			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di prodotto	12			
			Miglioramento delle capacità digitali dell'impresa	Si	6		
				No	0		
			Miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa	Si	6		
				No	0		
						100	

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 2, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 2
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei <i>Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016</i> oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei <i>Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016</i> prima del 18 gennaio 2017	+3,0
Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (<i>rating di legalità</i>)	+1,0
Imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti	+2,0
Progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati	+2,0
Impresa energivora	+2,0

Allegato n. 4

Punteggi di accesso e soglie minime applicabili previsti in relazione ai criteri di valutazione di cui all'articolo 12

Tabella 3

Criterio di valutazione		Indicatore/argomento di valutazione	Condizione	Punteggio	Punteggio max	Soglia minima applicabile	
1.Caratteristiche del soggetto proponente	A - Copertura finanziaria delle immobilizzazioni	A = (mezzi propri + debiti a medio lungo termine) / immobilizzazioni	$a \leq 0$	0	40	15	
			$0 < a < 1,2$	$(a*10) / 1,2$			
			$a \geq 1,2$	10			
	B - Copertura degli oneri finanziari	B = margine operativo lordo/oneri finanziari lordi	$B \leq 2$	0			
			$2 < B < 10$	B			
			$B \geq 10$	10			
	C - Indipendenza finanziaria	C = mezzi propri / totale del passivo	$C \leq 0$	0			
			$0 < C < 0,25$	$(C*10) / 0,25$			
			$C \geq 0,25$	10			
	D - Incidenza della gestione caratteristica sul fatturato	D = margine operativo lordo (mol) / fatturato	$D \leq 0$	0			
			$0 < D < 0,08$	$(D*10) / 0,08$			
			$D \geq 0,08$	10			
2.Qualità del progetto innovativo	E-Fattibilità tecnica	Rapporto tra spese ammesse e spese esposte in domanda	$E < 0,67$	0	10	15	
			$0,67 < E < 1$	$(E - 0,67)*10 / 0,33$			
			$E = 1$	10			
	F- Sostenibilità economica del progetto	Rapporto tra il MOL e le spese ammesse	$F \leq 0$	0	20		
			$0 < F < 0,25$	$(F * 20) / 0,25$			
			$F \geq 0,25$	20			
	G - Qualità del progetto	Grado di innovazione del progetto	Collaborazione con Università ed Odr	Si	6		30
				No	0		

			Notevole miglioramento del modello organizzativo	2			
			<i>oppure</i>				
			Notevole miglioramento di processo	3			
			<i>oppure</i>				
			Notevole miglioramento di prodotto	4			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione del modello organizzativo	6			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di processo	9			
			<i>oppure</i>				
			Innovazione di prodotto	12			
			Miglioramento delle capacità digitali dell'impresa	Si	6		
				No	0		
			Miglioramento delle condizioni di impatto ambientale dell'impresa	Si	6		
				No	0		
						100	30

Maggiorazioni del punteggio calcolato come da Tabella 3, connesse al rispetto di uno o più dei seguenti requisiti:

Requisito	Maggiorazione punteggio Tabella 3
Ubicazione della sede operativa di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), nei <i>Comuni maggiormente colpiti del cratere 2016</i> oppure nei centri storici dei Comuni (Zone A PRG), ovvero impresa avente sede operativa nei <i>Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016</i> prima del 18 gennaio 2017	+3,0

Impresa inserita, alla data di presentazione della domanda, nell'elenco di cui all'articolo 8 del regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012, n. 2407 (<i>rating</i> di legalità)	+1,0
Imprese a prevalente partecipazione giovanile e/o femminile, da intendersi quali imprese costituite in forma societaria in cui la compagine societaria sia composta, per oltre la metà numerica dei soci e di quote di partecipazione, da soggetti di età compresa tra i 18 ed i 35 anni o da donne ovvero imprese individuali il cui titolare rispetti i predetti requisiti	+2,0
Progetti di innovazione realizzati in beni pubblici recuperati	+2,0
Imprese energivore	+2,0

Punteggio minimo applicabile	35
------------------------------	-----------